Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 19 aprile 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Ministero delle finanze

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 93 DEL 19 APRILE 1985:

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 aprile 1985, n. **135.**

Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

« I cittadini italiani, gli enti e le società italiane titolari direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità, di beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana, esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, o all'estero, a seguito di confische o di provvedimenti limitativi od impeditivi della proprietà comunque adottati dalle autorità straniere esercenti la sovranità su quei territori, potranno percepire gli indennizzi loro dovuti per tali perdite, ivi compresi quelli provenienti da accordi internazionali, e relative integrazioni, detratti eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti ».

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

« A coloro che intendano reimpiegare in attività produttive industriali, agricole, commerciali e artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge, sarà ulteriormente concesso, a domanda, un concorso statale dell'8 per cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti, istituti e aziende di credito fino alla concorrenza dell'indennizzo utilizzato ».

Coloro per i quali siano già intervenute le liquidazioni del contributo nella misura prevista dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, possono presentare domanda, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per chiedere l'integrazione del contributo fino all'8 per cento.

Art. 3.

L'articolo 4 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Godono dei benefici della presente legge le persone fisiche, gli enti o società in possesso della cittadinanza o della nazionalità italiana che abbiano ottenuto indennizzi o che abbiano in corso pratiche per ottenerli, per beni diritti ed interessi perduti in Estremo Oriente, oggetto dell'accordo internazionale con il Giappone di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294.

Le perdite di beni, diritti ed interessi subite in Estremo Oriente, comunque avvenute a opera dell'uno o dell'altro belligerante, o in genere determinate dalle situazioni create dalle vicende belliche in quelle zone, comprese le perdite di naviglio, saranno liquidate o riliquidate sulla base della legge 7 giugno 1975, n. 294, e della presente legge, deducendo dalle eventuali riliquidazioni quanto ricevuto per leggi precedenti l'accordo di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294.

Agli stessi beni, diritti ed interessi si applica una valutazione sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti al 1938 e moltiplicati per un ulteriore coefficiente di rivalutazione 200, detraendosi eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti.

Si applicano anche nei confronti dei beneficiari di cui al primo comma gli ultimi due commi dell'articolo 3 della presente legge ».

Art. 4.

L'articolo 5 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Il valore dei beni, diritti ed interessi ai fini della presente legge sarà determinato, sentito il parere della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, dalle commissioni previste dal successivo articolo 10.

Le valutazioni effettuate in via definitiva possono essere revisionate a domanda solo in presenza di documentazione probatoria.

Le valutazioni saranno fatte, per le perdite avvenute anteriormente al 1° gennaio 1950, esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti all'anno 1938 e moltiplicati per 100 volte.

Per le perdite avvenute posteriormente al 1° gennaio 1950, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio, correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate e nel momento in cui furono adottati dalle autorità straniere i primi provvedimenti limitativi o impeditivi della proprietà o comunque nel momento in cui si è di fatto verificato lo spossessamento, moltiplicati per un coefficiente di rivalutazione 1,90.

Per gli aventi diritto di cui al precedente articolo 3, la conversione in lire italiane dell'ammontare delle valutazioni sarà effettuata secondo un tasso di cambio, stabilito con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari a quello corrente alla data in cui si è verificato l'evento che ha causato il danno da indennizzare.

Per le perdite subìte in Tunisia nel periodo 1944-47, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio in quello Stato al 1938 e al cambio del franco francese di quella data moltiplicato per il coefficiente 200.

Gli interessati che presentino la domanda per beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge possono, nella domanda stessa, chiedere una revisione della stima dei beni già effettuata con carattere di dichiarata provvisorietà sulla base delle precedenti disposizioni di legge che regolano la materia ».

Art. 5.

La domanda per ottenere i benefici previsti dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e dalla presente legge deve essere presentata, sotto pena di decadenza, al Ministero del tesoro, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'originario avente diritto all'indennizzo o dai suoi aventi causa, o, nel caso di più aventi diritto, anche da uno solo di essi per sé e per gli altri ovvero da colui cui sia stata ceduta in tutto o in parte la titolarità dell'indennizzo.

Dall'onere della presentazione della domanda prevista dal precedente comma sono esonerati coloro che hanno già presentato domanda d'indennizzo o denuncia di danno ai sensi delle precedenti disposizioni normative regolanti la materia.

Art. 6.

Il terz'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dai seguenti:

« Il Ministro del tesoro stabilirà, con propri decreti, le caratteristiche dei titoli, il tasso di interesse e le modalità relative alla consegna ed al collocamento dei titoli medesimi presso gli istituti di credito di diritto pubblico.

Stabilirà altresì, con decreto da emanare entro il 30 giugno 1985, il piano e le modalità di ammortamento.

Il tasso di interesse non potrà essere inferiore ai due terzi del tasso ufficiale di sconto ».

Art. 7.

L'articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Alla regolamentazione interna delle commissioni, alla nomina dei componenti effettivi e supplenti, alle sostituzioni degli stessi e alla nomina di esperti previsti dalle norme istitutive delle singole commissioni, stabilendo anche le scadenze degli incarichi, provvede il Ministro del tesoro, al quale compete altresì stabilire i compensi da erogarsi ai componenti delle commissioni ed agli esperti nonché curare ogni altro adempimento occorrente per l'applicazione della presente legge ».

Art. 8.

Ai titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, verrà corrisposto, a saldo definitivo di ogni ulteriore pretesa e diritto, un indennizzo determinato mediante valutazioni con riferimento ai prezzi di comune commercio correnti al 1938 nei territori in cui erano situati i beni stessi, moltiplicati per il coefficiente unico 200, detratti eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti.

Ai medesimi titolari si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 2.

La competenza per la liquidazione e le riliquidazioni è devoluta alle commissioni previste dalle leggi precedenti in materia, integrate dai rappresentanti delle categorie, mentre gli indennizzi saranno corrisposti in contanti ed in titoli di credito in base ai criteri ed alle modalità previste dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16.

Dall'importo risultante dalla maggiorazione degli indennizzi, prevista dal precedente primo comma, saranno detratte le somme già corrisposte a qualsiasi titolo agli aventi diritto.

L'indennizzo, relativo alle domande che fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge non hanno potuto essere liquidate per insufficiente documentazione in ordine alla quantificazione del danno, sarà liquidato dalle commissioni interministeriali competenti per materia con i criteri stabiliti dall'articolo 1226 del codice civile previa presentazione da parte dell'avente diritto di una dichiarazione giurata ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per gli immobili tale dichiarazione giurata deve venir resa, oltre che dall'avente diritto, anche da quattro cittadini italiani profughi già residenti nello stesso comune del richiedente.

Sono valide le domande già presentate ai sensi dei precedenti provvedimenti in materia. Nuove domande o integrazioni di quelle già prodotte potranno venire presentate entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Sono altresì valide ai fini della concessione dell'indennizzo le domande presentate per ottenere la libera disponibilità ai sensi dell'accordo italo-jugoslavo del 3 luglio 1965, ratificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1966, n. 575, e dell'articolo 4 del trattato di Osimo, ratificato con legge 14 marzo 1977, n. 73, e che, anche in parte, non siano state accolte.

Art. 9.

La precedenza nella liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge e dalle leggi citate nei precedenti articoli verrà concessa in base ai seguenti criteri e nell'ordine:

a) mancata effettuazione di qualsiasi pagamento ai sensi delle leggi sopra indicate;

b) gravi infermità o menomazioni;

c) priorità inversa rispetto all'entità dell'indennizzo;

d) secondo l'epoca del verificarsi delle perdite;

e) reimpiego degli indennizzi.

Gli interessati faranno valere il diritto alla precedenza mediante domanda munita della specifica documentazione, diretta al Ministero del tesoro.

Art. 10.

All'articolo 3 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente lettera:

« *c*) ai cittadini italiani ed enti o società di nazionalità italiana rimpatriati dall'Etiopia, per i quali la legge 9 dicembre 1977, n. 961, prevede la concessione di anticipazioni per beni, diritti ed interessi perduti ad opera di provvedimenti emanati dalle autorità etiopiche a partire dal 1° agosto 1970, nonché per i diritti di credito riconosciuti e determinati da decisioni di qualunque foro anche internazionale di cui il Governo italiano assume l'onere della copertura in conseguenza di accordi internazionali, la cui conversione in lire italiane è fatta con decreto del Ministro del tesoro con riferimento alla data dell'entrata in vigore degli accordi internazionali ».

Art. 11.

Gli indennizzi corrisposti in base alla presente legge sono esenti da ogni imposta.

Art. 12.

L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge, ad eccezione del precedente articolo 2, è valutato in lire 550 miliardi, da ripartire nel sessennio 1985-1990. Le quote relative agli anni 1985, 1986 e 1987 restano rispettivamente determinate in lire 79 miliardi, lire 38 miliardi e lire 37 miliardi.

Per la concessione del concorso statale nel pagamento degli interessi di cui al precedente articolo 2 sono autorizzati, in aggiunta al limite d'impegno di cui al terzo comma dell'articolo 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, gli ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 1985 al 1990.

All'onere di lire 80 miliardi per l'anno 1985 si provvede, quanto a lire 40 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 e, quanto a lire 40 miliardi, con riduzione del medesimo capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando, per entrambi, lo specifico accantonamento « Indennizzo a titolari di beni abbandonati nei territori della Zona ex B di Trieste ».

All'onere di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento indicato nel comma precedente iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 1:

— La legge 26 gennaio 1980, n. 16, contiene « Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero».

— La legge 6 marzo 1968, n. 193 concerne « l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori assegnati alla Jugoslavia ed in Zona B dell'ex territorio di Trieste ».

— L'art. 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, contiene — oltre al primo comma sostituito dalla legge qui pubblicata — altri due commi, il cui testo è il seguente:

« Tali indennizzi saranno corrisposti fino all'ammontare di venti milioni interamente in contanti; per gli indennizzi superiori a tale cifra la somma eccedente sarà corrisposta per il 50 per cento in contanti e per il restante 50 per cento in titoli di credito.

La presente legge non si applica ai cittadini, enti e società italiane che abbiano ricevuto sotto qualsiasi forma l'indennizzo totale dei beni perduti ».

Nota all'art. 3:

— Il testo degli ultimi due commi dell'art. 3 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, è il seguente:

«Gli interessati che intendono usufruire dei benefici della presente legge debbono, nel termine e con le modalita di cui all'articolo 7, presentare la relativa domanda.

La mancata presentazione delle domande ai sensi delle leggi citate al primo comma nei termini ivi previsti non preclude il diritto di presentare la domanda per usufruire dei benefici della presente legge a chi si trovi in possesso dei requisiti richiesti dalla legge stessa, e delle disposizioni legislative sopra nominate ».

— L'art. 7 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, richiamato dal comma sopra riportato, dispone:

« La domanda per ottenere i benefici previsti dalla presente legge deve essere presentata, sotto pena di decadenza, al Ministero del tesoro, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'originario avente diritto all'indennizzo o dai suoi aventi causa, o, nel caso di più aventi diritto, anche da uno solo di essi per sé e per gli altri ovvero da colui cui sia stata ceduta in tutto o in parte la titolarietà dell'indennizzo.

Dall'onere della presentazione della domanda prevista dal precedente comma sono esonerati coloro che hanno già presentato domanda d'indennizzo o denuncia di danno ai sensi delle precedenti disposizioni normative regolanti la materia ».

Nota all'art. 4 e all'art. 8, primo comma:

— Per la individuazione dei titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, v. la nota all'art. 1.

Nota all'articolo 8, quinto comma:

— Il testo vigente dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è il seguente:

« Art. 4. (*Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*). — L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20 ».

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 3 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

« Art. 3. — Le provvidenze della presente legge si estendono tra l'altro:

a) in relazione alle clausole previste dall'accordo finanziario-patrimoniale italo-tunisino del 29 agosto 1967, ai cittadini italiani ed enti o società di nazionalità italiana rimpatriati dalla Tunisia, per i quali le leggi 5 giugno 1965, n. 718, e 25 marzo 1971, n. 212, prevedono la concessione di anticipazioni, liquidazioni percentuali dei contributi per beni, diritti ed interessi perduti ad opera di provvedimenti emanati dalle autorità tunisine a partire dal 12 maggio 1964. La riduzione per debiti prevista dall'accordo italo-tunisino del 29 agosto 1967 sarà quella stabilita nelle modalità e nei limiti previsti all'articolo 2 della legge 25 marzo 1971, n. 212;

b) ai cittadini italiani ed enti o società di nazionalità italiana rimpatriati dalla Libia, per i quali la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, prevede la concessione di anticipazioni per beni, diritti ed interessi perduti ad opera di provvedimenti emanati dalle autorità libiche a partire dal 1° settembre 1969;

c) *ai cittadini italiani ed enti o società di nazionalità italiana rimpatriati dall'Etiopia, per i quali la legge 9 dicembre 1977, n. 961, prevede la concessione di anticipazioni per beni, diritti ed interessi perduti ad opera di provvedimenti emanati dalle autorità etiopiche a partire dal 1° agosto 1970, nonché per i diritti di credito riconosciuti e determinati da decisioni di qualunque foro anche internazionale di cui il Governo italiano assume l'onere della copertura in conseguenza di accordi internazionali, la cui conversione in lire italiane è fatta con decreto del Ministro del tesoro con riferimento alla data dell'entrata in vigore degli accordi internazionali.*

Gli interessati che intendono usufruire dei benefici della presente legge debbono, nel termine e con le modalità di cui all'articolo 7, presentare la relativa domanda.

La mancata presentazione delle domande ai sensi delle leggi citate al primo comma nei termini ivi previsti non preclude il diritto di presentare la domanda per usufruire dei benefici della presente legge a chi si trovi in possesso dei requisiti richiesti dalla legge stessa, e delle disposizioni legislative sopra nominate ».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 84):

Presentato dal sen. BARSACCHI ed altri il 5 agosto 1983.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 19 settembre 1983, con pareri delle commissioni 3ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, il 17 aprile 1984, 16 maggio 1984, 24 e 31 luglio 1984.

Relazione scritta annunciata il 25 settembre 1984 (atto n. 84/A).

Esaminato in aula il 10 ottobre 1984 e approvato, in un testo unificato con atto n. 103 — sen. ANTONIUTTI ed altri —, l'11 ottobre 1984.

Camera dei deputati (atto n. 2151):

Assegnato alla VI commissione (Finanze e Tesoro), in sede legislativa, il 24 ottobre 1984, con pareri delle commissioni I, II, III e V.

Esaminato dalla VI commissione il 10 gennaio 1985, 13 marzo 1985 e approvato, con modificazioni, il 21 marzo 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 84-103-B):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 28 marzo 1985.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 2 aprile 1985.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 aprile 1985.

Assoggettamento della S.p.a. Cartiere italiane riunite, in Roma, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 25 marzo 1985 con la quale il tribunale di Monza ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.a. Cartiere italiane riunite, con sede legale in Roma, via Morozzo della Rocca, 12, e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dall'art. 1 della legge suindicata;

Ritenuto che sussistono i requisiti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Cartiere italiane riunite e sia autorizzata la continuazione dello esercizio dell'impresa per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Cartiere italiane riunite, con sede legale in Roma, via Morozzo della Rocca n. 12, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Mario Lupo, nato a Tripoli (Libia) l'11 ottobre 1934.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(2110)

DECRETO 16 aprile 1985.

Assoggettamento della S.p.a. Cartiere riunite Donzelli e Meridionali, in Cologno Monzese, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 25 marzo 1985, con cui il tribunale di Monza ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Cartiere riunite Donzelli e Meridionali, con sede legale in Cologno Monzese, viale Europa, 48, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a Cartiere italiane riunite, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 16 aprile 1985, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Cartiere italiane riunite, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Mario Lupo;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'articolo 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Cartiere riunite Donzelli e Meridionali, quale società collegata con la S.p.a. Cartiere italiane riunite, preporre ad essa il commissario nominato per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Cartiere riunite Donzelli e Meridionali, con sede legale in Cologno Monzese, viale Europa, 48, collegata alla S.p.a. Cartiere italiane riunite, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Mario Lupo, nato a Tripoli (Libia) l'11 ottobre 1934.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(2111)

DECRETO 16 aprile 1985.

Assoggettamento della S.p.a. Nuova cartiera della Valtellina, in Cologno Monzese, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 25 marzo 1985, con cui il tribunale di Monza ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Nuova cartiera della Valtellina, con sede legale in Tirano, via del Progresso n. 1, e sede effettiva in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Cartiere italiane riunite ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 16 aprile 1985, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Cartiere italiane riunite, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Mario Lupo;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'articolo 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Nuova cartiera della Valtellina, quale società collegata con la S.p.a. Cartiere italiane riunite, preporre ad essa il commissario nominato per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Nuova cartiera della Valtellina, con sede legale in Tirano, via del Progresso n. 1 e sede effettiva in Cologno Monzese, viale Europa n. 48, collegata alla S.p.a. Cartiere italiane riunite, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Mario Lupo, nato a Tripoli (Libia) l'11 ottobre 1934.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(2112)

DECRETO 16 aprile 1985.

Assoggettamento della S.p.a. Cartiera di Arbatax, in Cologno Monzese, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 25 marzo 1985, con cui il tribunale di Monza ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Cartiera di Arbatax, con sede legale in Cagliari, via Tristani n. 1, e sede effettiva in Cologno Monzese, viale Europa, 48, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Cartiere italiane riunite, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 16 aprile 1985, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Cartiere italiane riunite, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Mario Lupo;

Ritenuto che sussistono gli estremi dell'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Cartiera di Arbatax, quale società collegata con la S.p.a. Cartiere italiane riunite, preporre ad essa il commissario nominato per questa ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio di impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Cartiera di Arbatax, con sede legale in Cagliari, via Tristani n. 1, e sede effettiva in Cologno Monzese, viale Europa, 48, collegata alla S.p.a. Cartiere italiane riunite è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Mario Lupo, nato a Tripoli (Libia) l'11 ottobre 1934.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta *Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(2113)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 aprile 1985.

Modificazioni al decreto ministeriale 24 febbraio 1973, integrato dal decreto ministeriale 19 marzo 1985, concernente modalità per il calcolo dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate da determinate categorie di commercianti al minuto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il terzo comma dell'art. 24 del citato decreto n. 633, il quale stabilisce che per determinate categorie di commercianti al minuto che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze può consentire, stabilendo le modalità da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1973, concernente modalità per il calcolo dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate da determinate categorie di commercianti al minuto;

Visto il decreto 19 marzo 1985 con il quale, in relazione alle disposizioni recate dal decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, sono state stabilite modalità, integrative di quelle previste dal menzionato decreto 24 febbraio 1973, da osservare, da parte dei soggetti che si avvalgono del regime forfettario di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto, per il riparto dell'ammontare dei corrispettivi ai fini della appplicazione delle diverse aliquote dell'imposta nella ipotesi di esercizio di diverse attività di commercio al minuto ai sensi del comma 15 dell'art. 2 dello stesso decreto n. 853;

Ritenuta l'opportunità di consentire limitatamente ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 1985, ai commercianti al minuto che si avvalgono della facoltà di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 1973, integrato dal decreto ministeriale 19 marzo 1985, l'annotazione degli acquisti e delle importazioni di beni destinati alla rivendita indistintamente per tutte le attività esercitate;

Decreta:

Art. 1.

In deroga alla disposizione contenuta nella prima parte dell'art. 3-*bis* del decreto ministeriale 24 febbraio 1973, integrato dal decreto 19 marzo 1985, ai fini della individuazione delle diverse aliquote dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni registrate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1985, gli acquisti e le importazioni di beni destinati alla rivendita non registrati separatamente negli stessi mesi per le diverse attività di commercio al minuto esercitate, possono essere considerati indistintamente. In tale caso l'imposta dovuta per l'anno 1985 deve essere calcolata distintamente per le cessioni registrate a decorrere dal 1° aprile e per quelle registrate anteriormente a tale

data, in base alle aliquote per esse rispettivamente applicabili. I dati relativi al calcolo devono essere annotati nel registro di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione annuale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1985

Il Ministro: VISENTINI

(2128)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 marzo 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « Almec - Soc. coop. a r.l. », in S. Stefano Ticino, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro « Almec - Società cooperativa a r.l. », con sede in S. Stefano Ticino (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del sopracitato regio decreto;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro « Almec Società cooperativa a r.l. », con sede in S. Stefano Ticino (Milano), costituita per rogito notaio dott. Francesco Novara in data 30 maggio 1981, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e i signori:

rag. Valter Colombi, nato a Corsico (Milano) il 23 marzo 1949, residente a Corsico, in via Roma n. 21;

dott. Riccardo Sabadini, nato a Ravenna il 6 agosto 1957, residente a Ravenna in via Carducci n. 50;

sig. Pierino Azimonti, nato a Sacconago (Varese), il 22 dicembre 1909, residente a Busto Arsizio in via Ferrini n. 54,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(2068)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 10 gennaio 1985, n. **136.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Federica Fracassi », in Pescara.

N. 136. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Federica Fracassi », in Pescara.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1985
Registro n. 22 *Istruzione, foglio n.* 137

DECRETO 11 gennaio 1985, n. **137.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, n. 682, recante assegnazione di due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Pavia.

N. 137. Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, n. 682, viene rettificato nel senso che un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di farmacologia (per le esigenze della seconda cattedra) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia, anziché della facoltà di farmacia dello stesso Ateneo.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1985
Registro n. 22 *Istruzione, foglio n.* 130

DECRETO 17 gennaio 1985, n. **138.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione Cecilia e Mario Piretti a favore dei diplomandi dell'istituto tecnico commerciale "Pier Crescenzi" », in Bologna.

N. 138. Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1985, col quale sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della « Fondazione Cecilia e Mario Piretti a favore dei diplomandi dell'istituto tecnico commerciale "Pier Crescenzi" », in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1985
Registro n. 22 *Istruzione, foglio n.* 136

DECRETO 17 gennaio 1985, n. **139.**

Modificazioni allo statuto della fondazione « Carlo Jachino », in Roma.

N. 139. Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, vengono approvate le modificazioni agli articoli 2 e 4 dello statuto della fondazione « Carlo Iachino », in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1225.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1985
Registro n. 22 *Istruzione, foglio n.* 139

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 20 febbraio 1985 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Cooperativa Sorriso a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Capalbi in data 16 maggio 1972, rep. 28267, reg. soc. 1874;

società cooperativa edilizia Selen a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Capalbi in data 29 maggio 1970, rep. 21706, reg. soc. 1727;

società cooperativa edilizia Verticelli a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Scornajenghi in data 12 gennaio 1973, repertorio 100160, reg. soc. 1977;

società cooperativa edilizia Consorzio tra cooperative edilizie Cosenza - Co.Ce.C. a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Zupi in data 23 ottobre 1972, rep. 62275, reg. soc. 1925;

società cooperativa edilizia I Finanzieri a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Pantano in data 12 maggio 1973, rep. 2037, reg. soc. 2031;

società cooperativa edilizia Primavera 2ª a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Pantano in data 30 marzo 1972, rep. 22997, reg. soc. 1869;

società cooperativa edilizia San Florindo a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Scornajenghi in data 29 gennaio 1974, registro soc. 2131;

società cooperativa edilizia Bellavista 2ª a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Pantano in data 19 maggio 1972, rep. 23724, reg. soc. 1951;

società cooperativa edilizia A.C.L.I. - Kennedy a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Zupi in data 26 febbraio 1971, rep. 56127, reg. soc. 1807;

società cooperativa edilizia Wedana a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Scornajenghi in data 20 dicembre 1971, repertorio 90851, reg. soc. 1885;

società cooperativa edilizia Marte a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Capalbi in data 20 dicembre 1971, rep. 26915, reg. soc. 1848;

società cooperativa edilizia A.C.L.I. - A. Grandi a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Zupi in data 25 febbraio 1971, rep. 55197, reg. soc. 1776;

società cooperativa edilizia A.C.L.I. - La Sila a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Zupi in data 17 dicembre 1970, rep. 54944, reg. soc. 1767;

società cooperativa di produzione e lavoro Bruzia Labor a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Testa in data 24 ottobre 1977, rep. 40112, reg. soc. 2595;

società coperativa di produzione e lavoro L'Avvenire a r.l., in Amantea (frazione Campora S. Giovanni), costituita per rogito D'Aqui in data 13 marzo 1980, rep. 18273, reg. soc. 673;

società cooperativa edilizia Gli Amici a r.l., in Belmonte Calabro (Cosenza), costituita per rogito D'Aqui in data 29 marzo 1979, rep. 13307, reg. soc. 560;

società cooperativa edilizia San Leonardo a r.l., in Cariati (Cosenza), costituita per rogito Pirano in data 31 ottobre 1972, rep. 4714, reg. soc. 807;

società cooperativa edilizia Gardenia a r.l., in Corigliano Calabro (Cosenza), costituita per rogito Cimino in data 28 febbraio 1976, rep. 121661, reg. soc. 864;

società cooperativa edilizia Salome a r.l., in Rende (Cosenza), costituita per rogito Gisonna in data 28 ottobre 1977, rep. 10002, reg. soc. 2591;

società cooperativa edilizia Edilfamiglia I a r.l., in Rocca Imperiale (Cosenza), costituita per rogito Carelli in data 28 gennaio 1972, rep. 18602/8531, reg. soc. 374;

società cooperativa edilizia La Concordia a r.l., in Rossano (Cosenza), costituita per rogito Labonia in data 26 giugno 1978, rep. 37119, reg. soc. 914;

società cooperativa edilizia Mare, Monti, Calabria a r.l., in Rossano (Cosenza), costituita per rogito Evangelisti in data 19 gennaio 1978, rep. 39195, reg. soc. 900;

società cooperativa edilizia Edilfamiglia a r.l., in S. Giovanni in Fiore (Cosenza), costituita per rogito Scornajenghi in data 16 dicembre 1971, rep. 90766, reg. soc. 1847;

società cooperativa edilizia Il Fiore Silano a r.l., in S. Giovanni in Fiore (Cosenza), costituita per rogito Gisonna in data 6 novembre 1978, rep. 13828, reg. soc. 2753;

società cooperativa di produzione e lavoro Oasi a r.l., in S. Pietro in Guarano (Cosenza), costituita per rogito Nappi in data 20 marzo 1979, rep. 770, reg. soc. 2891;

società cooperativa edilizia Serena a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Marrapodi in data 9 dicembre 1974, rep. 15112, reg. soc. 3/75;

società cooperativa edilizia Paradiso a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Gangemi in data 29 marzo 1965, rep. 8499, reg. soc. 14;

società cooperativa edilizia Argo a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 30 novembre 1977, rep. 3188, reg. soc. 131/77;

società cooperativa edilizia Settantasette a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Greco in data 5 febbraio 1977, rep. 3095, reg. soc. 1877;

società cooperativa di consumo Primo Maggio a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Albanese in data 3 gennaio 1981, rep. 7653, reg. soc. 24/81;

società cooperativa di produzione e lavoro Primula Tre a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 22 febbraio 1980, rep. 921, reg. soc. 46/80;

società cooperativa edilizia Il Pino a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Zagami in data 23 dicembre 1974, rep. 1555, reg. soc. 12/75;

società cooperativa edilizia Febea a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Marino in data 28 febbraio 1971, rep. 26389, reg. soc. 20/71;

società cooperativa agricola Morano a r.l., in Cittanova (Reggio Calabria), costituita per rogito Zumbo in data 22 marzo 1982, rep. 92, reg. soc. 781;

società cooperativa di pesca Giuseppe Tringali a r.l., in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria), costituita per rogito Familiari in data 7 gennaio 1936, rep. 754, reg. soc. 61;

società cooperativa edilizia Victoria a r.l., in Villa S. Giovanni (Reggio Calabria), costituita per rogito Albanese in data 10 febbraio 1980, rep. 6943, reg. soc. 49/80;

società cooperativa edilizia Azzurro Primavera a r.l., in Salerno, costituita per rogito D'Agosto in data 23 novembre 1972, rep. 451854, reg. soc. 4904;

società cooperativa edilizia Kipling a r.l., in Salerno, costituita per rogito Colliani in data 10 marzo 1976, rep. 5644, registro soc. 153;

società cooperativa edilizia Dolce Casa a r.l., in Salerno, costituita per rogito D'Agostino in data 17 febbraio 1975, repertorio 77222, reg. soc. 5932/7008;

società cooperativa edilizia Amalfi I a r.l., in Salerno, costituita per rogito Monica in data 16 maggio 1978, rep. 409014, reg. soc. 277;

società cooperativa edilizia Il Saraceno a r.l., in Salerno, costituita per rogito Monica in data 16 maggio 1978, rep. 409083, reg. soc. 262;

società cooperativa edilizia Linda a r.l., in Salerno, costituita per rogito D'Agostino in data 28 marzo 1974, rep. 76273, registro soc. 5495;

società cooperativa edilizia Cooperativa dipendenti Sip a r.l., in Salerno, costituita per rogito Barela in data 26 ottobre 1974, rep. 12828, reg. soc. 5763;

società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa lavori edili e affini e legno - C.L.E.A.L. a r.l., in Salerno, costituita per rogito Sarno in data 9 marzo 1949, rep. 2701/3172, reg. società 2074;

società cooperativa edilizia Urania 71 a r.l., in Salerno, costituita per rogito Barela in data 17 giugno 1971, rep. 7461, reg. soc. 4520;

società cooperativa edilizia S. Pietro alla Marina a r.l., in Agropoli (Salerno), costituita per rogito Cammarano in data 20 gennaio 1977, rep. 12137, reg. soc. 305;

società cooperativa edilizia Doria a r.l., in Angri (Salerno), costituita per rogito Atorino in data 7 giugno 1962, rep. 27675, reg. soc. 3138;

società cooperativa edilizia S. Davide a r.l., in Angri (Salerno), costituita per rogito Atorino in data 18 maggio 1963, repertorio 32263, reg. soc. 3273;

società cooperativa edilizia Valsele a r.l., in Battipaglia (Salerno), costituita per rogito Zecca in data 11 giugno 1957, rep. 28377, reg. soc. 2786/3787;

società cooperativa edilizia Piesco Terza a r.l., in Bracigliano (Salerno), costituita per rogito Torella in data 29 aprile 1975, rep. 30639, reg. soc. 6022;

società cooperativa edilizia Piesco Quinta a r.l., in Bracigliano (Salerno), costituita per rogito Torella in data 29 aprile 1975, rep. 30641, reg. soc. 6023/7098;

società cooperativa edilizia Piesco Seconda a r.l., in Bracigliano (Salerno), costituita per rogito Torella in data 29 aprile 1975, rep. 30638, reg. soc. 6021/7096;

società cooperativa edilizia Piesco a r.l., in Bracigliano (Salerno), costituita per rogito Barela in data 18 agosto 1971, rep. 7751, reg. soc. 4564;

società cooperativa edilizia Piesco Quarta a r.l., in Bracigliano (Salerno), costituita per rogito Torella in data 29 aprile 1975, rep. 30640, reg. soc. 6064/7139;

società cooperativa di produzione e lavoro S. Michele a r.l., in Campagna (Salerno), costituita per rogito Liguori in data 13 aprile 1973, rep. 804, reg. soc. 5154/6239;

società cooperativa edilizia Santa Barbara a r.l., in Cesaro (Salerno), costituita per rogito Cammarano in data 21 agosto 1975, rep. 9876, reg. soc. 255;

società cooperativa edilizia Borgo Cioffi a r.l., in Eboli (Salerno), costituita per rogito Errico in data 29 settembre 1976, rep. 11767, reg. soc. 385;

società cooperativa edilizia Palinuro a r.l., in Eboli (Salerno), costituita per rogito Mottola in data 26 luglio 1972, rep. 38442, reg. soc. 5114/6198;

società cooperativa edilizia Primula 77 a r.l., in Mercato S. Severino (Salerno), costituita per rogito Monaco in data 14 aprile 1977, rep. 58635, reg. soc. 238;

società cooperativa di produzione e lavoro Bellizzese Autotrasportatori a r.l., in Montecorvino Rovella (Salerno), costituita per rogito Brugnoli in data 18 dicembre 1975, rep. 44464, reg soc. 32/76;

società cooperativa edilizia Unione a r.l., in Nocera Inferiore (Salerno), costituita per rogito Torella in data 21 giugno 1975, rep. 30764, reg. soc. 6063;

società cooperativa edilizia Domus Mea a r.l., in Nocera Inferiore (Salerno), costituita per rogito Maranga in data 19 febbraio 1974, rep. 290262, reg. soc. 5532;

società cooperativa edilizia La Meta a r.l., in Pagani (Salerno), costituita per rogito Calabrese in data 13 dicembre 1974, rep. 183953, reg. soc. 5818;

società cooperativa edilizia Concordia a r.l., in Pontecagnano (Salerno), costituita per rogito Sarno in data 25 marzo 1973, rep. 87906, reg. soc. 5739;

società cooperativa agricola Orticola Vesuvio a r.l., in Scafati (Salerno), costituita per rogito Squillante in data 28 novembre 1971, rep. 53714, reg. soc. 4625;

società cooperativa edilizia Minerva a r.l., in Scafati (Salerno), costituita per rogito Trotta in data 9 aprile 1974, repertorio 140222, reg. soc. 5724;

società cooperativa edilizia Mazzini a r.l., in Scafati (Salerno), costituita per rogito Trotta in data 27 febbraio 1974, rep. 140017, reg. soc. 5770;

società cooperativa edilizia La Nostra Casa a r.l., in Scafati (Salerno), costituita per rogito Trotta in data 11 marzo 1978, rep 145260, reg. soc. 472;

società cooperativa edilizia La Bonifica a r.l., in Scafati (Salerno), costituita per rogito Trotta in data 28 febbraio 1974, rep. 139987, reg. soc. 5747;

società cooperativa edilizia Giovanni XXIII a r.l., in Scafati (Salerno), costituita per rogito Trotta in data 19 febbraio 1974, rep 139968, reg. soc. 5899;

società cooperativa edilizia Orchidea a r.l., in Scafati (Salerno), costituita per rogito Trotta in data 12 febbraio 1974, rep. 139725, reg. soc. 5769;

società cooperativa edilizia Iris a r.l., in Scafati (Salerno), costituita per rogito Trotta in data 12 febbraio 1974, rep. 139931, reg. soc. 5869;

società cooperativa edilizia Edilcoop Salernitana a r.l., in Siano (Salerno), costituita per rogito Barela in data 27 settembre 1978, rep. 18610, reg. soc. 462.

(1796)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « L'Alleanza » a r.l., in Como, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 21 marzo 1985 il rag. Aldo Porro è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « L'Alleanza » a r.l., in Como, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 9 ottobre 1971, in sostituzione del rag. Domenico Monti, deceduto.

(2070)

Riforma del comitato regionale I.N.P.S. per l'Abruzzo

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1985 è stata modificata la composizione del comitato regionale I.N.P.S. per l'Abruzzo.

(2071)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenchi n. 2 e n. 3

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 30 mod. 241 DP. — Data: 15 dicembre 1983. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Parma. — Intestazione: Zanaboni Tullio legale rappresentante della Cedacrinord S.p.a., con sede in Collecchio. — Titoli del debito pubblico: al portatore 2. — Capitale L. 200.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 688 mod. 25/A DP. — Data: 1° aprile 1981. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento del debito pubblico. — Intestazione: Cianci Elena, nata a Roma il 3 giugno 1932. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 15.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, al quale rimarrà di nessun valore.

(1862)

MINISTERO DEL TESORO

N. 73

Corso dei cambi del 15 aprile 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1937 —	1937 —	1936,75	1937 —	1936,75	1936,75	1936,500	1937 —	1937 —	1937 —
Marco germanico .	639,750	639,750	639,30	639,750	639,75	639,75	639,750	639,750	639,750	639,75
Franco francese .	209,290	209,290	209,20	209,290	209,50	209,34	209,400	209,290	209,290	209,29
Fiorino olandese .	565,450	565,450	565,85	565,450	565,50	565,37	565,300	565,450	565,450	565,45
Franco belga .	31,750	31,750	31,73	31,750	31,75	31,75	31,752	31,750	31,750	31,75
Lira sterlina .	2482,700	2482,700	2473 —	2482,700	2483,50	2483,35	2484 —	2482,700	2482,700	2482,70
Lira irlandese	1999 —	1999 —	2001 —	1999 —	1999 —	1999 —	1999 —	1999 —	1999 —	—
Corona danese .	178,580	178,580	178,60	178,580	178,50	178,59	178,600	178,580	178,580	178,58
Dracma . . .	14,850	14,850	14,65	14,850	—	—	14,670	14,850	14,850	—
E.C.U.	1430,150	1430,150	1429 —	1430,150	1430 —	1430,07	1430 —	1430,150	1430,150	1430,15
Dollaro canadese . .	1420 —	1420 —	1423 —	1420 —	1420 —	1420,15	1420,300	1420 —	1420 —	1420 —
Yen giapponese . .	7,738	7,738	7,73	7,738	7,735	7,73	7,737	7,738	7,738	7,73
Franco svizzero	765,500	765,500	766,30	765,500	766 —	766,09	766,680	765,500	765,500	765,50
Scellino austriaco .	90,890	90,890	91,05	90,890	90,95	90,93	90,980	90,890	90,890	90,89
Corona norvegese .	220,800	220,800	221,25	220,800	220,75	220,78	220,770	220,800	220,800	220,80
Corona svedese	219,210	219,210	218,90	219,210	219,25	219,23	219,250	219,210	219,210	219,21
FIM	305,650	305,650	304,50	305,650	305,75	305,65	305,660	305,650	305,650	—
Escudo portoghese . . .	11,340	11,340	11,28	11,340	11,30	11,31	11,280	11,340	11,340	11,34
Pesete spagnola	11,448	11,448	11,44	11,448	11,50	11,44	11,447	11,448	11,448	11,44

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 aprile 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1936,750
Marco germanico	639,750
Franco francese	209,345
Fiorino olandese . . .	565,375
Franco belga	31,751
Lira sterlina	2483,350
Lira irlandese	1999 —
Corona danese	178,590
Dracma	14,760
E.C.U.	1430,070
Dollaro canadese . . .	1420,150
Yen giapponese . . .	7,737
Franco svizzero	766,090
Scellino austriaco . .	90,935
Corona norvegese . . .	220,785
Corona svedese . .	219,230
FIM	305,655
Escudo portoghese	11,310
Peseta spagnola	11,447

Media dei titoli del 15 aprile 1985

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	56,675
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85	98 —
» 6% » » 1971-86	95,600
» 6% » » 1972-87	92,950
» 9% » » 1975-90	91,700
» 9% » » 1976-91	91,500
» 10% » » 1977-92	95,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	95,650
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	86,200
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,950
» » » 1-4-1981/86 16%	101,500
» » » 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	91,550
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	103,400
» » » » EFIM 1- 8-1988	103 —
» » » » 1- 5-1983/85	100 —
» » » » 1- 6-1983/85	100,350
» » » » 1- 1-1982/86	101,300
» » » » 1- 3-1982/86	101,675
» » » » 1- 5-1982/86	102,100
» » » » 1- 6-1982/86	101,700
» » » » 1- 7-1982/86	101,800
» » » » 1- 8-1982/86	101,825
» » » » 1- 9-1982/86	101,825
» » » » 1-10-1982/86	101,800
» » » » 1-11-1982/86	102,350
» » » » 1-12-1982/86	102,800
» » » » 1- 7-1983/86	100,825
» » » » 1- 8-1983/86	100,600
» » » » 1- 9-1983/86	100,625
» » » » 1-10-1983/86	100,650
» » » » 1- 1-1983/87	102,550
» » » » 1- 2-1983/87	102,425
» » » » 1- 3-1983/87	102,950
» » » » 1- 4-1983/87	102,850

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1983/87	102,450
» » » » 1- 6-1983/87	103 —
» » » » 1-11-1983/87	101,450
» » » » 1-12-1983/87	101,450
» » » » 1- 7-1983/88	103,125
» » » » 1- 8-1983/88	103,100
» » » » 1- 9-1983/88	102,950
» » » » 1-10-1983/88	102,950
» » » » 1-11-1983/88	104,125
» » » » 1- 1-1984/88	101,425
» » » » 1- 2-1984/88	101,500
» » » » 1- 3-1984/88	101,200
» » » » 1- 4-1984/88	101,600
» » » » 1- 5-1984/88	100,850
» » » » 1- 6-1984/88	100,900
» » » » 1-12-1983/90	104 —
» » » » 1- 1-1984/91	104,250
» » » » 1- 2-1984/91	104,325
» » » » 1- 3-1984/91	102,800
» » » » 1- 4-1984/91	102,525
» » » » 1- 5-1984/91	102,350
» » » » 1- 6-1984/91	102,700
» » » » 1- 7-1984/91	101,725
» » » » 1- 8-1984/91	101,675
» » » » 1- 9-1984/91	101,700
» » » » 1-10-1984/91	101,400
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	100 —
» » » 17 % 1- 7-1985	100,400
» » » 17 % 1-10-1985	101,300
» » » 16 % 1- 1-1986	101,300
» » » 14 % 1- 4-1986	100,525
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,225
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,425
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,700
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	114,350
» » » » 22-11-1982/89 13 %	109,750
» » » » 1983/90 11,50 %	104,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Iscrizione nel registro nazionale di varietà di specie agrarie

Con decreto ministeriale 25 marzo 1985 sono state iscritte nel registro nazionale, le sottoelencate varietà:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Girasole:	
Life	Acco Paymaster Seeds - Minneapolis Minnesota (USA)
Fava:	
Felix	Nickerson Zwaan B.V. - Prinsess Mariannelaan, 296 - Vooburg (NL)
Minica	Nickerson Zwaan B.V. - Prinsess Mariannelaan, 296 - Vooburg (NL)
Metissa	Nickerson Zwaan B.V. - Prinsess Mariannelaan, 296 - Vooburg (NL)
Asparago:	
Diego	Istituto sperimentale orticoltura - Via Conforti, 11 - 84100 Salerno
Erba medica:	
Tornese	Pioneer Hibred International Des Mnines - Iowa - USA

(1895)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi dei prodotti petroliferi. (Provvedimento n. 20/1985)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 26 del 6 luglio 1982, n. 34 del 16 ottobre 1984 e n. 5 del 21 febbraio 1985;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 18 del 29 marzo 1985;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, i prezzi massimi al consumo, all'impianto di erogazione, delle benzine, comprensivi delle imposte sono fissati come segue:

benzina super	L./lt	1.340
benzina normale	»	1.290
benzina agricola	»	432
benzina pesca e piccola marina	»	396

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto e del relativo prezzo unitario sulla colonnina dell'impianto di erogazione.

Roma, addì 18 aprile 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
ALTISSIMO

(2141)

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982, n. 49 del 15 dicembre 1982 e n. 34 del 16 ottobre 1984, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E., con telex n. 68514 del 16 aprile 1985 praticabili dal 19 aprile 1985 secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	746
Gasolio agricoltura	»	540
Petrolio agricoltura	»	530
Gasolio pesca e piccola marina . . .	»	496
Petrolio pesca e piccola marina . . .	»	486
Olio combustibile ATZ (prezzo al netto IVA)	L./kg	371,37
Olio combustibile BTZ (prezzo al netto IVA)	»	408,41

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio . . .	L./lt	701	704	707	710	713
Petrolio (*) . .	»	741	744	747	750	753
Olio comb.le fluido	L./kg	537	540	543	546	549

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(2133)

REGIONE ABRUZZO

Autorizzazione ad imbottigliare l'acqua minerale « Santa Croce » in contenitori di polivinile atossico denominato Mixvil ACM 11 della capacità di 150 cl.

Con decreto del presidente della giunta regionale 26 febbraio 1985, n. 260, la S.p.a. « Santa Croce » di Canistro è stata autorizzata fino al 31 ottobre 1988 ad imbottigliare, ai fini di vendita, l'acqua minerale naturale « Santa Croce » in contenitori di polivinile atossico denominato Mixvil ACM 11 della società TPV S.p.a. di Ravenna, della capacità di 150 cl.

(2073)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Brindisi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 14 aprile 1983 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Brindisi;

Visto il decreto ministeriale in data 6 luglio 1983 modificato parzialmente con successivi decreti del 4 marzo 1985 e 6 marzo 1985 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta a regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Brindisi, nell'ordine appresso indicato:

1) Chindamo Giuseppe	punti	133,137	su 174
2) Gambassi Enrico	»	132,713	»
3) Patriarca Emilio	»	131,980	»
4) Gianfranchi C. Ruggero	»	124,613	»
5) Summo Vito	»	124,173	»
6) Girardi Filippo	»	121,815	»
7) Pesente Elio	»	118,694	»
8) Di Gregorio Filippo	»	118,675	»
9) Carlomagno Michele	»	117,631	»
10) Ciraulo Giorgio	»	117,449	»
11) Castellaneta Nicola	»	117,224	»
12) Di Caprio Salvatore	»	117,033	»
13) Scorza Saverio	»	117,007	»
14) Domina Mariano	»	116,403	»
15) Galatro Vittorio	»	115,809	»
16) Torella Michele	»	115,106	»
17) Caccavale Antonio	»	114,969	»
18) Nitti Gabriele	»	114,439	»
19) Frisi Doro	punti	114,223	su 174
20) Patriarca Mario	»	113,961	»
21) Giordano Giovanni	»	112,840	»
22) Luchetti Loreto	»	112,433	»
23) Mingolla Aldo	»	112,048	»
24) Nasuti Antonio	»	111,806	»
25) Matarrese Sebastiano	»	111,684	»
26) Liotta Calogero	»	110,148	»
27) Pipia Giuseppe	»	109,486	»
28) Barbara Francesco	»	109,392	»
29) Stabili Franco	»	109,329	»
30) Mileti Giuseppe	»	109,327	»
31) Cozzolino Antonio	»	109,182	»
32) Costardi Felice	»	108,665	»
33) Coniglione Sebastiano	»	108,060	»
34) Longo Libero Benito	»	107,907	»
35) Porretta Salvatore	»	107,604	»
36) Licata Giovanni	»	106,656	»
37) Lo Savio Giovanni	»	105,409	»
38) Sannicandro Francesco	»	105,075	»
39) Caltagirone Raimondo	»	104,838	»
40) Ugolotti Enrico	»	104,600	»
41) Manoli Placido	»	104,317	»
42) Monea Luigi	»	104,284	»
43) Scalzo Guido	»	103,433	»
44) Bernardo Mario	»	101,992	»
45) De Felice Renato	»	100,684	»
46) Strianese Eugenio	»	100,610	»
47) Mangolini Giuseppe	»	100,457	»
48) Bruni Ugo	»	99,925	»
49) Nitti Nicola	»	99,883	»
50) Piazza Nicolò	»	97,424	»
51) D'Apolito Vincenzo	»	93,797	»
52) Messina Baldassarre	»	84,381	»
53) Berruti Carlo	»	69,166	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1985

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(1908)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. **700**, per l'Africa L. **1.600**, per le Americhe L. **2.000**, per l'Asia L. **1.600**, per l'Oceania L. **3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221